

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 29/03/2019

OGGETTO: ADESIONE A CONTRATTO QUADRO STIPULATO IN ESITO A GARA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - STIPULA CONTRATTO ESECUTIVO DURATA 72 MESI. (RTI: ARUBA PEC S.p.A. - EOS REPLY S.r.L. - GMED S.r.L.) – (IMPORTO EURO 13.084,50 IVA INCLUSA - CIG 7850228514).

Il Direttore: dott. Marco Onofri

U.O. Proponente: S.S. Gare Aggregate

Il Dirigente responsabile: dott. Massimo Gerosa

Responsabile del procedimento: dott. ssa Raffaella Zamberletti

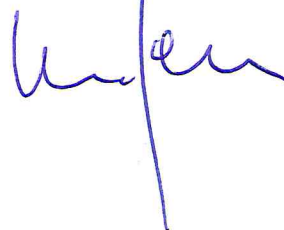
La deliberazione si compone di n. **69** pagine, di cui n. **60** pagine di allegati, parte integrante.

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

Attestazione di copertura economica

BILANCIO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO 2019(€)
SAN	C0217004	ELABORAZIONE DATI E SERVIZI EDP	€ 12.221,96

**Il Dirigente SC Affari Generali e Istituzionali
(Dott.ssa Stella Contrì)**



Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

IL DIRETTORE

VISTI:

- l'art. 11 della l.r. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 11/08/2015 n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della l.r. 30/12/2009, n. 33) che istituisce l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile ed, in particolare, le funzioni che l'Agenzia svolge, quale organismo tecnico-scientifico terzo ed indipendente, elencate al comma 4, dalla lett. a) alla lett. i);
- l'art. 2, comma 8, lett. i) della l.r. 11/08/2015 n. 23 sopra citata che ha incluso nella sezione II "Enti Sanitari" dell'Allegato A1 della l.r. 27/12/2006 n.30, alla lettera c ter, l'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo;

VISTI:

- il DDGW n. 205 del 19.12.2018 con il quale il dott. Marco Onofri è stato nominato Direttore dell'Agenzia con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e sino al termine della Legislatura ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i;
- la determina n. 118 del 21.12.2018 con la quale l'Agenzia ha preso atto del DDGW n. 205 del 19.12.2018 sopra citato;

RICHIAMATE:

- la DGR N.X/4552 del 10/12/2015 "Approvazione linee di indirizzo sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo";
- la DGR n.X/4966 del 21/03/2016 "Ulteriori determinazioni in ordine all'Agenzia di controllo del sistema socio sanitario lombardo: presa d'atto dell'atto costitutivo, del documento di organizzazione e funzionamento, del regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia ed autorizzazione del budget preventivo per l'anno 2016 e modifica punto 8 linee di indirizzo di cui alla DGR n. X/4552/2015 (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)";
- la DGR N.X/5355 del 27/06/2016 "Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 9, L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e N.41/2015 (richiesta di parere alla Commissione Consiliare);



Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

- la DGR N.X/5512 del 02/08/2016 "Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 9, L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. N. 23/2015 e N. 41/2015 (a seguito di parere della Commissione Consiliare)", con la quale è stato approvato il Documento di organizzazione e funzionamento, per la fase a regime;
- la DGR n.5646 del 03/10/2016 recante "Determinazioni in ordine al Regolamento del Personale, alla sede e al compenso dei membri del Comitato di Direzione dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo";
- la determinazione del Direttore n. 79 del 31/08/2017 di presa d'atto della deliberazione del Comitato di Direzione n.3 seduta del 19/07/2017 recante "Adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Agenzia";
- la determinazione del Direttore n. 81 del 31/08/2017 recante "Definizione degli ambiti di competenza in ordine all'adozione degli atti di natura gestionale ed organizzativa e delle aree di attività delle strutture dell'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo";

VISTE altresì:

- la D.G.R. N. X/7600 del 20/12/2017 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018";
- la D.G.R. n. XI/491 del 02/08/2018 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 – secondo provvedimento 2018";
- la D.G.R. N.XI/1046 del 17/12/2018 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019";

VISTO il D. Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni (CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale), che:

- agli artt. 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 disciplina il sistema di conservazione dei documenti informatici;
- all'art. 40, comma 1, Capo III (Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici) recita testualmente: "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71";



Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

- all'art. 42, comma 3, dispone che: "I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto";

VISTO il DPCM 03/12/2013, (G.U. n. 59 del 12/03/2014), emanato ai sensi dell'art. 71 co. 1 del D. Lgs. n. 82/2005 recante le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli art. 20, co. 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005;

PREMESSO che, al fine di ottemperare alle vigenti normative sulla conservazione digitale di cui sopra, ACSS, nella fase di avvio ha usufruito del supporto della società regionale Lombardia Informatica SPA, reso a titolo non oneroso, stante l'eseguo volume di transazioni/documenti da trattare;

PREMESSO che superata la fase di avvio ACSS dovrà provvedere, in via autonoma, ad assicurare la conservazione a norma dei documenti digitali prodotti;

PREMESSO che al fine di assicurare gli adempimenti Lombardia Informatica SPA ha espletato procedura di gara ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di conservazione digitale dei documenti informatici, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia stessa e agli Enti del Sistema Regionale, finalizzata all'individuazione di un soggetto accreditato;

PREMESSO altresì che Lombardia Informatica SPA non potrà più erogare il servizio in questione a partire dall'aggiudicazione della gara stessa, come da nota prot. A1.2017.0079128 del 07/04/2017 acquisita agli atti d'ufficio;

VISTE:

- la nota prot. n. 0000232 del 24/11/2016 a firma dott. Andrea Mentasti, direttore pro tempore dell'Agenzia, con cui la medesima conferisce delega a Lombardia Informatica SPA a procedere con l'avvio e la gestione di tutte le attività necessarie all'aggiudicazione del servizio di conservazione digitale ai sensi del DPCM 3/12/2013 per la Regione Lombardia, gli Enti Sanitari e gli altri Enti SIREG;



Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

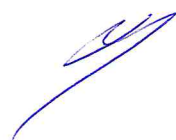
- la nota prot. n. 0000293 del 23/06/2017 a firma dott. Mauro Agnello, direttore pro tempore dell'Agenzia, con cui la medesima conferisce nuova espressione delega a Lombardia Informatica SPA a procedere all'indizione di gara in forma aggregata per l'aggiudicazione di un servizio di conservazione digitale ai sensi del DPCM 3/12/2013 per la Regione Lombardia, gli Enti Sanitari e gli altri Enti SIREG, a seguito di richiesta inoltrata da Lombardia Informatica SPA prot.LI.2017.0005036 del 16/05/17 acquisita agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che con nota prot. LI.2018.0015929 del 08/10/2018 Lombardia Informatica SPA ha comunicato:

- la conclusione della gara a procedura ristretta, in forma aggregata, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del "servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici Lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG)", (gara 06/2017/LI);
- l'avvenuta aggiudicazione della suddetta gara a favore del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito dalle società: Aruba Pec S.p.A. - Eos Reply S.r.L. - Gmed S.r.L.;
- l'avvenuta stipula del Contratto Quadro tra Lombardia Informatica Spa e il suddetto R.T.I. (unito alla nota in questione ed acquisito agli atti d'ufficio);
- la possibilità di procedere, da parte delle singole amministrazioni beneficiarie del servizio alla stipula del "contratto esecutivo" di competenza;

ESAMINATO il Contratto Quadro in argomento (allegato n.1), depositato agli atti d'ufficio, da cui si evince tra l'altro che:

- il singolo contratto esecutivo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso;
- prima della stipula del contratto esecutivo gli enti beneficiari provvederanno alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.;
- il fornitore si obbliga, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico di gara, per tutta la durata del contratto:
 - a pianificare tutte le attività necessarie a garantire la conservazione a norma, stante che la corretta esecuzione di ogni fase relativa alla gestione di ciascun intervento sarà attestata da specifiche verifiche di conformità;
 - ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte ad AgiD, Regione Lombardia o da gli enti stessi, per quanto di rispettiva competenza;
 - ad eseguire i servizi applicando gli stessi prezzi offerti in gara;



Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

VISTA la proposta di contratto esecutivo trasmessa in data 25/01/2019, da Lombardia Informatica SPA, unita al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, (allegato n.2), successivamente integrato dei relativi prospetti concernenti la quantificazione costi, relativamente ai volumi di produzione previsti, ed alle integrazioni necessarie, riportate nella seguente tabella:

<u>NUOVA DOCUMENTAZIONE</u>						
Fabbisogno e costo attivazioni (Nuova)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numero di nuovi flussi di versamento/esibizione attivati	1	-	-	-	-	-
Flussi di versamento/esibizione attivi	1	1	1	1	1	1
Costo di attivazione di nuovi flussi	3.290	-	-	-	-	-
TOTALE Costo attivazioni (Nuova)	3.290	-	-	-	-	-
Fabbisogno e costo a consumo da conservazione (Nuova)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dimensione media documento di nuova produzione (kbytes)	970	970	970	969	969	968
Produzione annua di nuova documentazione (num. documenti)	4.140	4.514	4.925	5.378	5.876	6.423
Fascia di appartenenza dell'Ente per dimensione media del documento di nuova produzione	3	3	3	3	3	3
Costo per la conservazione dei documenti di nuova produzione	103	112	122	133	146	159
TOTALE Costo a consumo da conservazione (Nuova)	103	112	122	133	146	159
<u>DOCUMENTAZIONE PREGRESSA</u>						
Fabbisogno e costo attivazioni (Pregressa)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numero di nuovi flussi di import attivati per doc. già conservata conformemente alla normativa vigente	1	-	-	-	-	-
Numero di nuovi flussi di import da HUB attivati per doc. già conservata conformemente alla normativa vigente	1	-	-	-	-	-
Numero di nuovi flussi di import attivati per doc. non conservata o conservata con sistema ante DPCM 3/12/2013	1	-	-	-	-	-
Numero di nuovi flussi di import da HUB attivati per doc. non conservata o conservata con sistema ante DPCM 3/12/2013	-	-	-	-	-	-
Costo di attivazione di nuovi flussi per doc. già conservata conformemente alla normativa vigente	1.880	-	-	-	-	-
Costo di attivazione di nuovi flussi da HUB per doc. già conservata conformemente alla normativa vigente	38	-	-	-	-	-
Costo di attivazione di nuovi flussi per doc. non conservata o conservata con sistema ante DPCM 3/12/2013	4.700	-	-	-	-	-
Costo di attivazione di nuovi flussi da HUB per doc. non conservata o conservata con sistema ante DPCM 3/12/2013	-	-	-	-	-	-
TOTALE Costo attivazioni (Pregressa)	6.618	-	-	-	-	-

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

Fabbisogno e costo per tenuta in conservazione (Pregressa)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dimensione media documento pregresso (kbytes)	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
Dimensione dell'archivio della documentazione pregressa tenuta dal servizio a inizio anno (num. documenti)	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237
Fascia di appartenenza dell'Ente per dimensione del documento pregresso	4	4	4	4	4	4
Fascia di appartenenza dell'Ente per dimensione dell'archivio pregresso	1	1	1	1	1	1
Costo per la tenuta in conservazione dei documenti pregressi	7	7	7	7	7	7
TOTALE Costo a consumo per tenuta in conservazione (Pregressa)	7	7	7	7	7	7
Riepilogo costi						
Riepilogo costo totale	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nuova documentazione	euro					
Costo da attivazioni	3.290	-	-	-	-	-
Costo a consumo da conservazione nuova documentazione	103	112	122	133	146	159
Subtotale nuova documentazione	3.393	112	122	133	146	159
Documentazione pregressa	euro					
Costo da attivazioni	6.618	-	-	-	-	-
Costo a consumo da tenuta in conservazione documentazione pregressa	7	7	7	7	7	7
Subtotale documentazione pregressa	6.625	7	7	7	7	7
TOTALE	10.018	119	129	140	153	166

Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa.

Durata contratto esecutivo: 72 mesi dalla data di sottoscrizione.

Prevista opzione di rinnovo di durata analoga; è escluso il tacito rinnovo.

RILEVATO che il valore complessivo del fabbisogno di questa Agenzia per l'attivazione e la gestione del servizio in questione per n. 72 (settadue) mesi cumula un costo di euro 10.725,00 (oltre IVA 22% pari ad euro 2.359,50), verso l'importo complessivo di euro 13.084,50 (IVA 22% inclusa) e che il prezzo pattuito è quello offerto dall'RTI aggiudicatario in fase di gara;

CONSIDERATO di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con funzioni anche di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi art. 101 D.lgs. nr.50/2016 e s.m.i. il Dott. Massimo Gerosa, in quanto incaricato, tra l'altro, con determina n.7/2019 dei processi di conservazione digitale (documenti contabili, provvedimenti amministrativi, etc.);



Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

PRECISATO che il derivante onere trova copertura economica per € 12.221,96 (IVA 22% inclusa) sul bilancio 2019 e per le quote relative agli anni successivi, pari ad € 862,54 (IVA 22% inclusa), a carico dei relativi bilanci di competenza;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto del contratto quadro in argomento stipulato tra Lombardia Informatica SPA e il RTI costituito dalle società: Aruba Pec S.p.A. - Eos Reply S.r.L. - Gmed S.r.L., in esito alla procedura ristretta indicata in oggetto;
2. di approvare la proposta di contratto esecutivo, trasmessa in data 25/01/2019, da Lombardia Informatica SPA e di stipulare il contratto esecutivo concernente le attività indicate in oggetto, con riserva di sottoporre al nuovo Comitato di Direzione il presente atto;
3. di nominare ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott. Massimo Gerosa, in quanto incaricato, tra l'altro, con determina n.7/2019 dei processi di conservazione digitale (documenti contabili, provvedimenti amministrativi, etc.);
4. di dare atto che il derivante onere complessivo di euro 13.084,50 (IVA 22% inclusa) trova copertura economica per € 12.221,96 (IVA 22% inclusa) sul bilancio 2019 e per le quote relative agli anni successivi, pari ad € 862,54 (IVA 22% inclusa), a carico dei relativi bilanci di competenza;
5. di dare atto che gli allegati n. 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. n. 33/2009 modificata alla l.r. 23/2015 e n.41/2015, il presente atto, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore
MARCO ONOFRI



Contr. n.

873/18

Prot. Gen. n.



CONTRATTO QUADRO

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG)

Tra

Lombardia Informatica S.p.A., con sede legale in Via T. Taramelli 26 – 20124 Milano - Codice Fiscale, Partiva IVA e Iscrizione Registro Imprese di Milano 05017630152, iscritta al R.E.A. al n. 1096149, nella persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Francesco Ferri, domiciliato per la carica in Via T. Taramelli, 26 – 20124 Milano, di seguito per brevità anche "LI" o "Lispa";

e

RTI ARUBA Posta Elettronica Certificata S.p.A. in sigla ARUBA PEC (mandataria) – Eos Reply S.r.l. - Gmed S.r.l. (mandanti), costituito con atto a rogito a firma del notaio dott. Francesco Pane, notaio in Poppi, con studio in via Roma n. 218 – Ponte Poppi, Rep. N. 62.817– Racc. n. 18.225 registrato in Arezzo il 12.09.2018 al n. 9142 allegato al presente contratto, rappresentato da ARUBA PEC S.p.A. con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, capitale sociale Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00 Euro) iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 01879020517, Codice Fiscale n. 01879020517 e partita IVA n. 01879020517, Numero posizione INAIL 14332584 codice Cliente INAIL n. 14332584, Numero posizione INPS 0503699855 Numero Matricola INPS 0503699855 in persona del legale rappresentante Simone Braccagni (C.F. BRCSMN68C19D403K) nato a Empoli (FI) il 19/03/1968 domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato, giusti poteri allo stesso conferiti di seguito per brevità "Fornitore aggiudicatario" o "Fornitore"



PREMESSO

- che Lombardia Informatica S.p.A. ha indetto una gara a procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG) il tutto come descritto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica e negli altri atti di gara, compresi i chiarimenti inviati da Lombardia Informatica S.p.A. nel corso della procedura di gara che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- che il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di conservazione digitale conforme alla normativa dei documenti informatici, operativo su scala regionale, destinato agli Enti Sanitari Pubblici (ES) del Sistema Sanitario Regionale Lombardo e agli Enti SIREG (Ente Regione Lombardia e suoi enti strumentali), agenti nella qualità di Enti Produttori (EP) dei documenti informatici da conservare;
- che l'insieme degli EP è costituito da: 8 Agenzie per la Tutela della Salute; 30 Aziende Socio Sanitarie Territoriali; 2 organi regionali; 9 enti del Sistema Regionale (tra cui Lombardia Informatica stessa) il tutto come da deleghe raccolte da Lispa;
- che il servizio comprende, oltre che la conservazione digitale a norma dei documenti di nuova produzione, anche la presa in carico di documentazione preesistente pregressa presso l'EP, sia per la documentazione archiviata e non ancora conservata, sia per la documentazione già conservata con mantenimento del valore probatorio dei documenti già acquisito con la precedente conservazione a norma;
- che il servizio descritto ricomprende anche un servizio opzionale di supporto professionale che il Fornitore è chiamato a mettere a disposizione su richiesta dell'Ente erogato a consumo, finalizzato a fornire sostegno sulle tematiche inerenti il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di gestione documentale;
- che il Fornitore, risultato aggiudicatario della presente procedura, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi di cui al punto che precede alle condizioni, modalità e termini così come stabiliti nel Capitolato Tecnico, nell'offerta presentata e nei documenti di gara;
- in caso di contrasto dell'Offerta del Fornitore con il presente Contratto, nonché con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara, prevalgono questi ultimi. In caso di eventuali elementi migliorativi offerti dal Fornitore, questi dovranno essere resi senza alcun corrispettivo aggiuntivo a carico di LI, quando richiesti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il presente Contratto Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi per gli EP relativa alla prestazione da parte del Fornitore dei servizi di conservazione digitale a norma dei documenti di nuova produzione, anche la presa in carico di documentazione preesistente, sia per la documentazione archiviata e non ancora conservata, sia per la documentazione già conservata con mantenimento del valore probatorio dei documenti già acquisito con la precedente conservazione a norma in favore delle Amministrazioni beneficiarie.
3. La sottoscrizione del presente Contratto Quadro vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile, per la stipula dei singoli Contratti Esecutivi e, pertanto, con la stipula del presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare tutti i servizi di conservazione digitale a norma così come definiti e dettagliati nel Capitolato Tecnico.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore si impegna a rendere i servizi così come richiesti e disciplinati nel Capitolato Tecnico, nell'offerta nonché nella documentazione di gara in generale. Il Fornitore s'impegna a garantire, per tutta la durata della fornitura, l'allineamento della soluzione proposta con le linee evolutive che verranno definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) o da altri enti regolatori, garantendo l'adeguamento normativo e tecnico che dovesse rendersi necessario.
5. Il Fornitore si impegna sin d'ora a stipulare i singoli Contratti Esecutivi con gli EP aderenti fornendo i servizi descritti nel Capitolato Tecnico.
6. Il singolo Contratto Esecutivo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore e dell'EP.
7. Resta inteso che non sussiste in capo a Lombardia Informatica alcun potere di verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo. Ove il Fornitore ritenga di non poter procedere alla stipula del Contratto Esecutivo o all'avvio delle attività previste nel Capitolato Tecnico dovrà, tempestivamente, e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi informare l'EP e LI motivando le ragioni del rifiuto.



8. Per effetto della stipula del Contratto Esecutivo il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione dei servizi richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del presente Contratto Quadro da parte degli EP nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare la prestazione dei servizi solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
9. Le Amministrazioni beneficiarie provvederanno, prima della stipula del singolo Contratto Esecutivo: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 2

Efficacia e Durata

1. Il presente Contratto Quadro ha una durata di 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla stipula del presente Contratto, salvo l'esercizio delle opzioni previste in gara che possono modificare ed estendere la durata del presente contratto. Per durata del Contratto si intende il periodo entro il quale Lombardia Informatica S.p.A. e gli Enti possono richiedere i servizi oggetto della Gara 6/2017/LI, imponendo al Fornitore di stipulare anche i Contratti Esecutivi.
2. Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto Quadro - e dei singoli Contratti Esecutivi medio tempore perfezionati – gli obblighi del fornitore si protrarranno per tutto il periodo necessario per completare i servizi affidati.
3. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del presente Contratto Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.
4. Il presente Contratto Quadro resta valido, efficace e vincolante per tutto il periodo della fornitura, compresa anche la scadenza dei singoli Contratti Esecutivi e per tutto il periodo di vigenza dei medesimi; conseguentemente, gli impegni contrattuali del Fornitore dovranno protrarsi oltre la conclusione del contratto fino alla chiusura di tutti gli interventi attivati nel corso del contratto stesso.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Articolo 3

Obbligo di univocità del servizio

1. Il Fornitore s'impegna a rendere l'insieme di beni e servizi, così come specificato nella propria offerta tecnica, se accettata dagli EP e dalla documentazione di gara impegnandosi a mantenere i requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara.
2. È fatto onere al Fornitore di garantire l'adeguamento normativo e regolatorio ai fini dell'erogazione del servizio nel rispetto della normativa tecnica di settore e Codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche.
3. Il Fornitore è tenuto a garantire, pena risoluzione del presente contratto, l'univocità delle caratteristiche di erogazione del servizio agli EP e l'univocità di erogazione per tutte le componenti coinvolte nella interazione con i sistemi il tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico.

Articolo 4

Luogo di esecuzione del Contratto

1. Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate presso la sede del fornitore e presso le sedi di Lombardia Informatica, Regione Lombardia, Enti, Strutture sanitarie del territorio lombardo così come meglio definito nella documentazione di gara.

Articolo 5

Importo massimo

1. Nel periodo di proroga ai sensi dell'art. 106 D.lgs 50/2016 il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi applicando gli stessi prezzi offerti in gara.

Articolo 6

Obblighi del Fornitore

1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore si obbliga a rendere tutti i servizi richiesti dal Capitolato Tecnico, avvalendosi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
3. Il Fornitore si obbliga, nel rispetto di quanto indicato in offerta tecnica e di quanto previsto nel Capitolato Tecnico a pianificare tutte le attività necessarie a garantire una conservazione a norma.
4. Il Fornitore si obbliga a garantire l'univocità delle caratteristiche di erogazione del servizio agli EP anche nel caso di RTI comprendente due o più conservatori accreditati il tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga a realizzare tutti gli interventi richiesti entro i termini fissati dal Capitolato Tecnico. La corretta esecuzione di ogni fase relativa alla gestione dell'intervento sarà attestata da specifiche Verifiche di Conformità, di cui verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
6. Nella prestazione dei servizi definiti dal Capitolato Tecnico, il Fornitore si obbliga a:
 - a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati;
 - b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da AgID, Regione Lombardia o dagli EP, per quanto di rispettiva competenza;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Lombardia Informatica - con riferimento al presente Contratto Quadro - e alle singole Amministrazioni - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico;
 - d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico.
 - e) Il Fornitore è soggetto a verifiche e controlli costanti per tutta la durata del contratto, il tutto come meglio disciplinato dal Capitolato Tecnico. A tal fine gli EP si riservano la facoltà di effettuare audit presso il fornitore. Tali audit saranno finalizzati a monitorare e verificare che le attività e/o i processi siano svolti dal Fornitore nel rispetto di quanto definito a livello contrattuale;



- f) il Fornitore, si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico: a stipulare i Contratti Esecutivi e a mantenere fermo, per tutta la durata del presente Contratto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione;
 - g) a garantire, fino al termine dell'incarico, tutte quelle attività e servizi necessari ad assicurare la conservazione a norma dei documenti informatici;
 - h) il Fornitore si obbliga ad attivare i servizi professionali dettagliati nel Capitolato Tecnico osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Lombardia Informatica, assumendosene ogni relativa alea;
 - i) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni beneficiarie e Lombardia Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - j) rispettare, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - k) comunicare tempestivamente agli EP e a Lispa, per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; non opporre agli EP ed alle Amministrazioni Beneficiarie qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi.
7. Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e a porre in essere tutte le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi da svolgersi presso gli uffici degli EP che dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.



8. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze degli EP, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa degli stessi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Beneficiarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli EP.
11. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare, a LI e all'EP il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 7

Erogazione dei servizi

1. Il Fornitore ha l'obbligo di iniziare l'erogazione dei servizi a favore degli EP entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico.
2. Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo, per tutte le attività necessarie alla realizzazione del servizio, il Fornitore dovrà sottoporre, con cadenza mensile a partire dalla data di avvio del servizio uno "stato di avanzamento" il tutto come definito nel Capitolato Tecnico.
3. L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi definiti dal Capitolato Tecnico. Le attività dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato.
4. Il Fornitore si obbliga a garantire tutti gli interventi adeguativi sui sistemi e applicativi preposti all'erogazione del servizio siano essi di natura evolutiva, normativa e correttiva il tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore entro 7 (sette) giorni dovrà adoperarsi per la realizzazione degli adeguamenti evolutivi richiesti, il tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico. L'intervento evolutivo sarà

sottoposto a collaudo presso uno o più EP i cui esiti saranno oggetto di verbale firmato dalle parti.

6. È obbligo del Fornitore procedere ad apportare l'intervento evolutivo secondo quanto richiesto dall'Amministrazione attraverso un piano operativo contenente la descrizione di modalità e tempistiche. L'attività è sottoposta a positiva verifica.
7. Il Fornitore è obbligato a garantire gli adeguamenti normativi a seguito delle modifiche legislative, garantendo tutte le personalizzazioni richieste dagli EP. È a carico del Fornitore la responsabilità delle scelte interpretative e dei criteri di adeguamento che saranno implementati sul servizio, nonché la scelta dei criteri adottati e dei tempi e delle modalità di adeguamento dei sistemi nel rispetto dei livelli di servizio definiti.
8. Nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, il Fornitore è obbligato ad apportare gli adeguamenti correttivi, garantendo il costante funzionamento del sistema il tutto come meglio precisato nel Capitolato Tecnico. Il mancato adempimento agli obblighi scaturenti dal presente comma comporterà l'applicazione delle penali.
9. La risoluzione del contratto non libera il Fornitore dagli obblighi previsti dalla documentazione di gara e volti a garantire il subentro, pertanto, gli impegni dello stesso dovranno continuare gratuitamente fino all'integrale subentro e senza che sia possibile avanzare nessuna pretesa o alcunché nei confronti di Lispa o degli EP.

Articolo 8

Fase a regime e conclusiva

1. Il Fornitore è obbligato ad assicurare la corretta esecuzione del servizio a regime fino al termine del contratto il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto.
2. Il Fornitore prima della conclusione del contratto, a seguito di formale comunicazione degli EP è obbligato a rendere tutte le attività previste dal Capitolato Tecnico.
3. La fase conclusiva dovrà essere avviata su iniziativa del Fornitore almeno 90 giorni prima della conclusione del contratto, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza dell'eventuale proroga, in modo da garantire la continuità della fornitura nell'eventuale subentro del fornitore successivo. In questa fase è il Fornitore che dovrà garantire, con proprio personale e con propri strumenti, la conclusione delle attività entro il termine della durata contrattuale. Sarà facoltà dell'EP di richiedere l'avvio della fase conclusiva anche prima di 90 giorni dalla scadenza del contratto. In tal caso il Fornitore riceverà un preavviso di 90 giorni.



4. A fronte di situazioni che richiedono una modifica delle condizioni stabilite per i servizi, potrà essere concordata l'attivazione di nuovi servizi in aggiunta e/o sostituzione dei precedenti, senza ulteriore oneri per gli EP.

Articolo 9

Gestione del Contratto Quadro

1. Nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, Lombardia Informatica ha la funzione di monitoraggio anche dei contratti esecutivi al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e degli standard, nonché la coerenza dell'attività esecutiva.
2. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte e rientrano nella responsabilità dei singoli EP, in coerenza con gli eventuali indirizzi interpretativi e tecnici adottati da LI, anche a richiesta degli EP.
3. Lombardia Informatica, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal Capitolato Tecnico, comunicherà annualmente al fornitore e agli EP la riduzione da applicare sui listini.
4. Gli eventuali interventi evolutivi verranno validati da Lombardia Informatica in collaborazione con gli EP come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico.

Articolo 10

Luogo di lavoro e orari

1. Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nei luoghi indicati dal Capitolato Tecnico e dalla documentazione di gara.
2. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un ambiente di supervisione in grado di dimostrare, tramite cruscotti, in tempo reale lo stato di operatività delle componenti di erogazione, il tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico.
3. Il personale del Fornitore, nell'esecuzione delle attività presso gli uffici LI e/o presso gli EP dovrà adeguarsi alle regole interne; restando inteso che tale personale non sarà integrato nella loro organizzazione e che ciò non darà luogo ad alcuna fattispecie di rapporto diretto tra LI e/o EP e il suddetto personale del Fornitore.

Articolo 11

Gestione delle risorse

1. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato con il quale abbia stipulato un contratto a norma di legge e che, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, risponda alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali, nonché di eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione.
3. Il Fornitore prende atto che gli EP si riservano la facoltà di accettare le risorse impiegate verificando e valutando l'aderenza delle medesime con i profili richiesti in ogni momento, tenendo conto di quanto riportato nel Capitolato Tecnico. Gli EP, peraltro, si riservano di procedere a colloqui con dette risorse per verificare la rispondenza dell'esperienza, conoscenze e competenze dichiarate con quelle attese.
4. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di figure professionali ove si manifestasse impreparazione professionale, incapacità o incompetenza rispetto alle prestazioni contrattuali previste. In particolare, è riconosciuto all'Amministrazione di chiedere al Fornitore la sostituzione del personale non idoneo; il Fornitore è tenuto a provvedere alla sostituzione, a proprio esclusivo onere. Inoltre il Fornitore si impegna a sostituire il personale utilizzato per l'esecuzione contrattuale durante i periodi di assenze di questo, nonché in caso di abbandono dell'incarico per trasferimento, dimissioni o per qualsiasi altra causa; ogni diversa sostituzione dovrà essere espressamente autorizzata dagli EP.
5. In caso di inserimento di nuove risorse, il Fornitore dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla formazione e all'affiancamento per il periodo di tempo necessario per l'avvio delle attività. Lo stesso vale anche nei casi di sostituzione.
6. Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, il Fornitore si impegna ad impiegare risorse individuate secondo i criteri previsti nel Capitolato Tecnico o nell'Offerta tecnica del Fornitore se migliorativa ovvero nella richiesta di intervento.
7. Il Fornitore prende atto che gli EP si riservano la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto offerto.

Articolo 12

Gestione della sicurezza delle informazioni

1. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale (dipendenti e collaboratori) abbia piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza delle informazioni
2. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale (dipendenti e collaboratori) sottoscriva per accettazione le regole di riservatezza e sicurezza previste dagli EP.
3. Il Fornitore si impegna ad assicurare alle Amministrazioni Beneficiarie la sicurezza sia fisica che logica per i servizi previsti dal Capitolato Tecnico e a tal fine ha l'obbligo di predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore prende atto che potranno essere svolte attività di monitoraggio e prevenzione delle minacce di sicurezza e che, nel caso in cui venga identificata una postazione di lavoro del personale dello stesso che presenta delle minacce di sicurezza. Gli EP agiranno prontamente nei confronti del Fornitore e della persona a cui è assegnata la postazione al fine di risolvere la problematica.

Articolo 13

Esecuzione del servizio

1. Il Fornitore, nel corso del Contratto Quadro, si impegna a:
 - i. eseguire le attività in conformità ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico nonché a rispettare la propria Offerta tecnica;
 - ii. rendere, in qualsiasi momento, senza alcun corrispettivo aggiuntivo, gli eventuali elementi migliorativi offerti nella propria Offerta tecnica, quando richiesti dagli EP;
 - iii. mettere a disposizione, senza alcun corrispettivo aggiuntivo quanto offerto nella propria Offerta tecnica se richiesto;
 - iv. garantire le tempistiche richieste nel Capitolato Tecnico e quanto di migliorativo previsto nell'Offerta Tecnica;
 - v. erogare il servizio nel rispetto di quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico;
 - vi. rispondere alle richieste formulate dagli EP definendo i contenuti necessari alla realizzazione della richiesta;



- vii. mettere a disposizione degli EP, senza oneri, quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica a titolo non oneroso;
 - viii. informare gli EP, nel momento in cui egli ne abbia conoscenza, dei periodi di assenza del personale impiegato nonché di ogni fatto che possa incidere sullo svolgimento programmato delle attività;
 - ix. fornire agli EP le informazioni che questi gli chiedano per le esigenze della gestione del Contratto;
 - x. assumere, intendendoli ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale;
 - xi. avvalersi, per le prestazioni contrattuali dovute, esclusivamente di personale altamente specializzato con il quale ha stipulato un contratto di lavoro a norma di legge.
2. Il Fornitore, a richiesta degli EP avrà l'obbligo di fornire:
- i. copia conforme all'originale delle ultime denunce INPS e INAIL e dei relativi bollettini di pagamento;
 - ii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante del Fornitore, attestante che tutto il personale addetto alla esecuzione del servizio è lavoratore dipendente o è un collaboratore ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto;
 - iii. documentazione atta a dimostrare che le risorse hanno un contratto di lavoro che rispetti la normativa nazionale;
 - iv. per ciascun componente il gruppo di lavoro, indicato per l'esecuzione contrattuale, un curriculum vitae nominativo sottoscritto in ogni pagina dal soggetto interessato e dal legale rappresentante corredato dalla fotocopia del documento di identità dell'interessato.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra può essere causa di risoluzione del contratto.

Articolo 14

Determinazione dei corrispettivi, fatturazione e pagamenti

1. L'importo massimo del presente contratto per l'intera durata dell'appalto, è pari ad euro 17.100.210,20 IVA esclusa, suddiviso come segue:

- euro 10.792.876,00, IVA esclusa, per le attività principali del servizio inerenti la realizzazione, esecuzione e gestione del servizio di conservazione;
- euro 855.334,20, IVA esclusa, a titolo d'opzione per servizi di supporto professionale;
- euro 3.266.500,00, IVA esclusa, subordinati all'esercizio dell'opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- euro 2.185.500,00, IVA esclusa, subordinati all'esercizio dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le tabelle che seguono riportano i listini dei prezzi unitari, espressi in euro, IVA esclusa, e le una scale di riduzione percentuale dei prezzi.

Nuova Documentazione

1 - (A): listini di attivazione per singoli flussi di versamento/esibizione (tutte le tipologie)

Tipologia documentale	Costo di attivazione per singolo flusso di versamento/esibizione	VALORE OFFERTO
DICOM	Costo una-tantum di attivazione integrazione nativa tra sistema di gestione documentale dell'EP e SdC	€ 940,00
DICOM	Costo una-tantum aggiuntivo di attivazione integrazione personalizzata tra sistema di gestione documentale dell'EP e SdC	€ 2.350,00
DCE	Costo una-tantum di attivazione integrazione nativa tra sistema di gestione documentale dell'EP e SdC	€ 940,00
DCE	Costo una-tantum aggiuntivo di attivazione integrazione personalizzata tra sistema di gestione documentale dell'EP e SdC	€ 2.350,00
DAE	Costo una-tantum di attivazione integrazione nativa tra sistema di gestione documentale dell'EP e SdC	€ 940,00
DAE	Costo una-tantum aggiuntivo di attivazione integrazione personalizzata tra sistema di gestione documentale dell'EP e SdC	€ 2.350,00
RD	Costo una-tantum di attivazione integrazione nativa tra sistema di gestione documentale dell'EP e SdC	€ 940,00
RD	Costo una-tantum aggiuntivo di attivazione integrazione personalizzata tra sistema di gestione documentale dell'EP e SdC	€ 0,00

2 - (B): listino di conservazione della nuova documentazione di tipologia DICOM

Scaglione volume documenti	VALORI OFFERTI			
	Dimensione media documento			
	fino a 50.000KB	oltre 50.000KB fino a 100.000KB	oltre 100.000KB fino a 150.000KB	oltre 150.000KB
Da 1 a 40.000	€ 0,23500	€ 0,26438	€ 0,29375	€ 0,33253
Da 40.001 a 80.000	€ 0,17508	€ 0,19696	€ 0,21885	€ 0,24773
Da 80.001 a 120.000	€ 0,12784	€ 0,14382	€ 0,15980	€ 0,18089

Da 120.001 a 160.000	€ 0,09259	€ 0,10417	€ 0,11574	€ 0,13102
Da 160.001 a 200.000	€ 0,06627	€ 0,07456	€ 0,08284	€ 0,09377
Da 200.001 a 240.000	€ 0,04677	€ 0,05261	€ 0,05846	€ 0,06617
Da 240.001 a 280.000	€ 0,03713	€ 0,04177	€ 0,04641	€ 0,05254
Da 280.001 a 320.000	€ 0,03431	€ 0,03860	€ 0,04289	€ 0,04855
Da 320.001 a 360.000	€ 0,02820	€ 0,03173	€ 0,03525	€ 0,03990
Da 360.001	€ 0,01880	€ 0,02115	€ 0,02350	€ 0,02680

Al suddetto listino sarà applicata una scala di riduzione percentuale del prezzo di conservazione della nuova documentazione su base volume complessivo da tutti gli EP di nuova documentazione versata al Servizio come di seguito indicato:

Fasce di riduzione a volume complessivo di nuova documentazione versata <i>Numero di documenti</i>	Numero di documenti conservati dal Servizio		RIDUZIONE SUL LISTINO
	da	A	
Fascia 1	1	4.000.000	0,00%
Fascia 2	4.000.001	7.000.000	-3,00%
Fascia 3	7.000.001	10.000.000	-4,50%
Fascia 4	10.000.001	13.000.000	-6,00%
Fascia 5	13.000.001	16.000.000	-7,50%
Fascia 6	16.000.001	19.000.000	-9,00%
Fascia 7	19.000.001	22.000.000	-10,50%
Fascia 8	22.000.001	25.000.000	-12,00%
Fascia 9	25.000.001	28.000.000	-13,50%
Fascia 10	28.000.001	31.000.000	-15,00%
Fasce ulteriori	Una nuova fascia ogni 3.000.000 di documenti aggiuntivi rispetto alla fascia precedente		Incremento di -1,00% della revisione percentuale applicata alla fascia precedente

3 - (C): listini di conservazione della nuova documentazione di tipologia DCE, DAE e RD

Tipologia documentale DCE	VALORI OFFERTI			
	Dimensione media documento			
	<i>Scaglione volume documenti</i>	<i>fino a 50KB</i>	<i>oltre 50KB fino a 300KB</i>	<i>oltre 300KB fino a 1.000KB</i>
	Da 1 a 200.000	€ 0,02350	€ 0,02378	€ 0,02479
	Da 200.001 a 400.000	€ 0,01941	€ 0,01965	€ 0,02048
	Da 400.001 a 600.000	€ 0,01593	€ 0,01613	€ 0,01681
	Da 600.001 a 800.000	€ 0,01288	€ 0,01303	€ 0,01359
	Da 800.001 a 1.000.000	€ 0,01041	€ 0,01054	€ 0,01098



LOMBARDIA INFORMATICA

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

Da 1.000.001 a 1.200.000	€ 0,00818	€ 0,00828	€ 0,00863	€ 0,01011
Da 1.200.001 a 1.400.000	€ 0,00653	€ 0,00661	€ 0,00689	€ 0,00808
Da 1.400.001 a 1.600.000	€ 0,00491	€ 0,00497	€ 0,00518	€ 0,00608
Da 1.600.001 a 1.800.000	€ 0,00348	€ 0,00352	€ 0,00367	€ 0,00430
Da 1.800.001	€ 0,00148	€ 0,00150	€ 0,00156	€ 0,00183

	VALORI OFFERTI			
Tipologia documentale DAE	Dimensione media documento			
Scaglione volume documenti	fino a 50KB	oltre 50KB fino a 300KB	oltre 300KB fino a 1.000KB	oltre 1.000KB
Da 1 a 200.000	€ 0,02350	€ 0,02378	€ 0,02479	€ 0,02907
Da 200.001 a 400.000	€ 0,01941	€ 0,01965	€ 0,02048	€ 0,02401
Da 400.001 a 600.000	€ 0,01593	€ 0,01613	€ 0,01681	€ 0,01971
Da 600.001 a 800.000	€ 0,01288	€ 0,01303	€ 0,01359	€ 0,01593
Da 800.001 a 1.000.000	€ 0,01041	€ 0,01054	€ 0,01098	€ 0,01288
Da 1.000.001 a 1.200.000	€ 0,00818	€ 0,00828	€ 0,00863	€ 0,01011
Da 1.200.001 a 1.400.000	€ 0,00653	€ 0,00661	€ 0,00689	€ 0,00808
Da 1.400.001 a 1.600.000	€ 0,00491	€ 0,00497	€ 0,00518	€ 0,00608
Da 1.600.001 a 1.800.000	€ 0,00348	€ 0,00352	€ 0,00367	€ 0,00430
Da 1.800.001	€ 0,00148	€ 0,00150	€ 0,00156	€ 0,00183

	VALORI OFFERTI			
Tipologia documentale RD	Dimensione media documento			
Scaglione volume documenti	fino a 50KB	oltre 50KB fino a 100KB	oltre 100KB fino a 200KB	oltre 200KB
Da 1 a 4.000.000	€ 0,00094	€ 0,00099	€ 0,00103	€ 0,00113
Da 4.000.001 a 8.000.000	€ 0,00086	€ 0,00091	€ 0,00095	€ 0,00103
Da 8.000.001 a 12.000.000	€ 0,00078	€ 0,00082	€ 0,00086	€ 0,00094
Da 12.000.001 a 16.000.000	€ 0,00071	€ 0,00074	€ 0,00078	€ 0,00085
Da 16.000.001 a 20.000.000	€ 0,00063	€ 0,00066	€ 0,00069	€ 0,00075
Da 20.000.001 a 24.000.000	€ 0,00055	€ 0,00058	€ 0,00060	€ 0,00066
Da 24.000.001 a 28.000.000	€ 0,00047	€ 0,00049	€ 0,00052	€ 0,00056
Da 28.000.001 a 32.000.000	€ 0,00039	€ 0,00041	€ 0,00043	€ 0,00047
Da 32.000.001 a 36.000.000	€ 0,00031	€ 0,00033	€ 0,00034	€ 0,00038
Da 36.000.001	€ 0,00024	€ 0,00025	€ 0,00026	€ 0,00028

Al suddetto listino sarà applicata una scala di riduzione percentuale del prezzo di conservazione della nuova documentazione su base volume complessivo da tutti gli EP di nuova documentazione versata al Servizio come di seguito indicato per le diverse tipologie documentali:

Tipologia documentale DCE	Numero di documenti conservati dal Servizio		RIDUZIONE SUL LISTINO
	da	A	

R p.25



LOMBARDIA INFORMATICA

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

Fascia 1	1	30.000.000	0,00%
Fascia 2	30.000.001	60.000.000	-3,00%
Fascia 3	60.000.001	90.000.000	-4,50%
Fascia 4	90.000.001	120.000.000	-6,00%
Fascia 5	120.000.001	150.000.000	-7,50%
Fascia 6	150.000.001	180.000.000	-9,00%
Fascia 7	180.000.001	210.000.000	-10,50%
Fascia 8	210.000.001	240.000.000	-12,00%
Fascia 9	240.000.001	270.000.000	-13,50%
Fascia 10	270.000.001	300.000.000	-15,00%
Fasce ulteriori	Una nuova fascia ogni 30.000.000 di documenti aggiuntivi rispetto alla fascia precedente		Incremento di -1,00% della revisione percentuale applicata alla fascia precedente

Tipologia documentale DAE Numero di documenti	Numero di documenti conservati dal Servizio		RIDUZIONE SUL LISTINO
	da	A	
Fascia 1	1	10.000.000	0,00%
Fascia 2	10.000.001	18.000.000	-1,50%
Fascia 3	18.000.001	26.000.000	-2,25%
Fascia 4	26.000.001	34.000.000	-3,00%
Fascia 5	34.000.001	42.000.000	-3,75%
Fascia 6	42.000.001	50.000.000	-4,50%
Fascia 7	50.000.001	58.000.000	-5,25%
Fascia 8	58.000.001	66.000.000	-6,00%
Fascia 9	66.000.001	74.000.000	-6,75%
Fascia 10	74.000.001	82.000.000	-7,50%
Fasce ulteriori	Una nuova fascia ogni 8.000.000 di documenti aggiuntivi rispetto alla fascia precedente		Incremento di -0,50% della revisione percentuale applicata alla fascia precedente

Tipologia documentale RD Numero di documenti	Numero di documenti conservati dal Servizio		RIDUZIONE SUL LISTINO
	da	A	
Fascia 1	1	150.000.000	0,00%
Fascia 2	150.000.001	300.000.000	-3,00%
Fascia 3	300.000.001	450.000.000	-4,50%

26

Fascia 4	450.000.001	600.000.000	-6,00%
Fascia 5	600.000.001	750.000.000	-7,50%
Fascia 6	750.000.001	900.000.000	-9,00%
Fascia 7	900.000.001	1.050.000.000	-10,50%
Fascia 8	1.050.000.001	1.200.000.000	-12,00%
Fascia 9	1.200.000.001	1.350.000.000	-13,50%
Fascia 10	1.350.000.001	1.500.000.000	-15,00%
Fasce ulteriori	Una nuova fascia ogni 150.000.000 di documenti aggiuntivi rispetto alla fascia precedente		Incremento di -1,00% della revisione percentuale applicata alla fascia precedente

Documentazione pregressa

4 - (D): listini di attivazione per singoli flussi di import (tutte le tipologie)

Tipologia documentale	Costo di attivazione per singolo flusso di import	VALORI OFFERTI
DICOM	Costo una-tantum di attivazione per singolo flusso di import per documentazione già conservata con Pacchetti di Archiviazione conformi alla normativa vigente	€ 1.880,00
DICOM	Costo una-tantum di attivazione per singolo flusso di import per documentazione non precedentemente conservata o conservata in formato non conforme alla normativa vigente	€ 4.700,00
DCE	Costo una-tantum di attivazione per singolo flusso di import per documentazione già conservata con Pacchetti di Archiviazione conformi alla normativa vigente	€ 1.880,00
DCE	Costo una-tantum di attivazione per singolo flusso di import per documentazione non precedentemente conservata o conservata in formato non conforme alla normativa vigente	€ 4.700,00
DAE	Costo una-tantum di attivazione per singolo flusso di import per documentazione già conservata con Pacchetti di Archiviazione conformi alla normativa vigente	€ 1.880,00
DAE	Costo una-tantum di attivazione per singolo flusso di import per documentazione non precedentemente conservata o conservata in formato non conforme alla normativa vigente	€ 4.700,00
RD	Costo una-tantum di attivazione per singolo flusso di import per documentazione già conservata con Pacchetti di Archiviazione conformi alla normativa vigente	€ 1.880,00
RD	Costo una-tantum di attivazione per singolo flusso di import per documentazione non precedentemente conservata o conservata in formato non conforme alla normativa vigente	€ 4.700,00

5 - (E): listini di conservazione della documentazione pregressa di tipologia DICOM

Fascia volume documenti	VALORI OFFERTI			
	Dimensione media documento			
	fino a 50.000KB	oltre 50.000KB fino a 100.000KB	oltre 100.000KB fino a 150.000KB	oltre 150.000KB
Da 1 a 300.000	€ 0,00627	€ 0,00705	€ 0,00783	€ 0,00887
Da 300.001 a 600.000	€ 0,00592	€ 0,00666	€ 0,00740	€ 0,00838



LOMBARDIA INFORMATICA

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

Da 600.001 a 900.000	€ 0,00568	€ 0,00639	€ 0,00710	€ 0,00803
Da 900.001 a 1.200.000	€ 0,00550	€ 0,00619	€ 0,00688	€ 0,00778
Da 1.200.001 a 1.500.000	€ 0,00538	€ 0,00606	€ 0,00673	€ 0,00762
Da 1.500.001 a 1.800.000	€ 0,00517	€ 0,00582	€ 0,00647	€ 0,00732
Da 1.800.001 a 2.100.000	€ 0,00499	€ 0,00561	€ 0,00624	€ 0,00706
Da 2.100.001 a 2.400.000	€ 0,00476	€ 0,00535	€ 0,00595	€ 0,00673
Da 2.400.001 a 2.700.000	€ 0,00454	€ 0,00511	€ 0,00568	€ 0,00643
Da 2.700.001	€ 0,00439	€ 0,00494	€ 0,00548	€ 0,00621

6 - (F): listini di conservazione della documentazione pregressa di tipologia DCE, DAE e RD

	VALORI OFFERTI			
Tipologia documentale DCE	Dimensione media documento			
Fascia volume documenti	fino a 50KB	oltre 50KB fino a 300KB	oltre 300KB fino a 1.000KB	oltre 1.000KB
Da 1 a 2.000.000	€ 0,00049	€ 0,00050	€ 0,00052	€ 0,00061
Da 2.000.001 a 5.000.000	€ 0,00047	€ 0,00047	€ 0,00049	€ 0,00057
Da 5.000.001 a 8.000.000	€ 0,00044	€ 0,00045	€ 0,00047	€ 0,00055
Da 8.000.001 a 11.000.000	€ 0,00041	€ 0,00042	€ 0,00044	€ 0,00051
Da 11.000.001 a 14.000.000	€ 0,00039	€ 0,00039	€ 0,00041	€ 0,00048
Da 14.000.001 a 17.000.000	€ 0,00037	€ 0,00038	€ 0,00039	€ 0,00046
Da 17.000.001 a 20.000.000	€ 0,00033	€ 0,00034	€ 0,00035	€ 0,00041
Da 20.000.001 a 23.000.000	€ 0,00030	€ 0,00030	€ 0,00031	€ 0,00037
Da 23.000.001 a 25.000.000	€ 0,00027	€ 0,00027	€ 0,00029	€ 0,00033
Da 25.000.001	€ 0,00025	€ 0,00025	€ 0,00026	€ 0,00031

	VALORI OFFERTI			
Tipologia documentale DAE	Dimensione media documento			
Fascia volume documenti	fino a 50KB	oltre 50KB fino a 300KB	oltre 300KB fino a 1.000KB	oltre 1.000KB
Da 1 a 1.000.000	€ 0,00049	€ 0,00050	€ 0,00052	€ 0,00061
Da 1.000.001 a 2.000.000	€ 0,00047	€ 0,00047	€ 0,00049	€ 0,00058
Da 2.000.001 a 3.000.000	€ 0,00045	€ 0,00045	€ 0,00047	€ 0,00055
Da 3.000.001 a 4.000.000	€ 0,00042	€ 0,00043	€ 0,00045	€ 0,00053
Da 4.000.001 a 5.000.000	€ 0,00040	€ 0,00041	€ 0,00043	€ 0,00050
Da 5.000.001 a 6.000.000	€ 0,00039	€ 0,00039	€ 0,00040	€ 0,00047
Da 6.000.001 a 7.000.000	€ 0,00037	€ 0,00037	€ 0,00039	€ 0,00046
Da 7.000.001 a 8.000.000	€ 0,00035	€ 0,00036	€ 0,00037	€ 0,00044
Da 8.000.001 a 9.000.000	€ 0,00034	€ 0,00034	€ 0,00036	€ 0,00042
Da 9.000.001	€ 0,00032	€ 0,00033	€ 0,00034	€ 0,00040

Tipologia documentale RD	VALORI OFFERTI			
	Dimensione media documento			

p. 28

Fascia volume documenti	fino a 50KB	oltre 50KB fino a 100KB	oltre 100KB fino a 200KB	oltre 200KB
Da 1 a 10.000.000	€ 0,00008	€ 0,00008	€ 0,00008	€ 0,00009
Da 10.000.001 a 20.000.000	€ 0,00007	€ 0,00008	€ 0,00008	€ 0,00008
Da 20.000.001 a 30.000.000	€ 0,00007	€ 0,00007	€ 0,00007	€ 0,00008
Da 30.000.001 a 40.000.000	€ 0,00006	€ 0,00007	€ 0,00007	€ 0,00008
Da 40.000.001 a 50.000.000	€ 0,00006	€ 0,00006	€ 0,00006	€ 0,00007
Da 50.000.001 a 60.000.000	€ 0,00005	€ 0,00006	€ 0,00006	€ 0,00007
Da 60.000.001 a 70.000.000	€ 0,00005	€ 0,00005	€ 0,00006	€ 0,00006
Da 70.000.001 a 80.000.000	€ 0,00005	€ 0,00005	€ 0,00006	€ 0,00006
Da 80.000.001 a 90.000.000	€ 0,00005	€ 0,00005	€ 0,00005	€ 0,00006
Da 90.000.001	€ 0,00005	€ 0,00005	€ 0,00005	€ 0,00006

Servizio opzionale di supporto professionale

Di seguito il listino dei prezzi unitari, espressi in euro, IVA esclusa, per il Servizio opzionale di supporto professionale.

Profilo professionale	VALORI OFFERTI
Esperto nella formazione	€ 207,74
Archivista informatico con competenze organizzative specialistiche	€ 207,74
Project Manager per il supporto alle attività di gestione documentale	€ 166,85
Consulente esperto in gestione documentale	€ 290,46

2. L'importo massimo dei contratti esecutivi per ciascun ente è di seguito indicato:

ENTE	VALORE CONTRATTO ESECUTIVO (€)
ASST Bergamo Ovest	58.189,00
ASST Monza	464.525,00
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	539.506,00
ASST Nord Milano	387.951,00
ASST Spedali Civili	519.982,00
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta	158.995,00
ATS Milano Città Metropolitana	473.431,00
ATS Pavia	85.256,00



ATS Montagna	52.604,00
ASST Cremona	464.696,00
ATS Brianza	155.455,00
ASST Lecco	418.904,00
ASST Franciacorta	294.867,00
IRCCS Ca' Granda Ospedale maggiore Policlinico	406.023,00
ATS Bergamo	127.448,00
ASST Melegnano e Martesana	384.207,00
ASST Rhodense	353.813,00
ASST Garda	387.368,00
ASST Ovest Milanese	452.590,00
ASST Valtellina e Alto Lario	53.580,00
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	13.464,00
ATS Val Padana	109.363,00
ATS Brescia	196.160,00
ASST Fatebenefratelli Sacco	505.926,00
ASST Valle Olona	481.048,00
IRCCS INRCA Casatenovo	19.046,00
ASST Crema	298.264,00
ASST Mantova	516.016,00
ASST Santi Paolo e Carlo	296.340,00
ASST Gaetano Pini - CTO	286.509,00
ASST Lodi	406.925,00
ASST Sette Laghi	25.619,00
ATS Insubria	163.698,00
ASST Lariana	20.682,00
ASST Valcamonica	226.052,00
ASST Vimercate	433.887,00
ASST Bergamo Est	15.551,00

2

20



ASST Pavia	139.061,00
Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario (ACSS)	9.203,00
Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)	30.205,00
Arexpo	24.634,00
Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione (ARIFL)	13.903,00
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)	46.898,00
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)	7.587,00
Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione (EUPOLIS)	20.406,00
Infrastrutture Lombarde (ILspa)	9.735,00
Lombardia Informatica (LIspa)	22.816,00
Giunta Regionale - Regione Lombardia	171.630,00
Consiglio Regionale - Regione Lombardia	42.858,00
TOTALE	10.792.876,00

3. Il Fornitore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi a condizione che venga attestata l'esatta prestazione della fornitura. I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari offerti.
4. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, la fattura relativa ai corrispettivi maturati verrà corrisposta secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002).
5. Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nell'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
8. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo OPA cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Beneficiaria. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato"



rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dai singoli EP sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nei singoli Contratti Esecutivi.
10. Ai fini del pagamento di corrispettivi, ogni EP procederà: per gli importi superiori ad Euro 10.000,00, all'ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40; ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Lombardia Informatica, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
12. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all'atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Lombardia Informatica per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento



del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

14. Ciascuna fattura dovrà pervenire unicamente in modalità elettronica secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, e come meglio specificato dal Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e successive modificazioni. Il Codice IPA da utilizzare nella fatturazione è indicato in ogni Contratto Esecutivo.
15. Il Fornitore è tenuto, in adempimento a quanto disciplinato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, a compilare l'allegato A (Tracciabilità) che è parte integrante dei Contratti Esecutivi.

Articolo 15

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 16

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, in favore di LI, pari ad euro 7.350.866,00 (settemilionitrecentocinquantaottocentosessantasei/00) costituita con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, nascenti dall'esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.
3. La cauzione opera nei confronti di LI a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, nelle ipotesi previste, sarà escussa da LI.

R p.33



4. La cauzione sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni nel rispetto dei termini contrattualmente pattuiti. La cauzione sarà progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione, a condizione che il Fornitore preventivamente consegni all'Istituto garante, anche in copia, il documento richiesto dal Contratto quale attestazione dell'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, dell'iniziale importo garantito, è svincolato previa deduzione dei crediti di LI verso il Fornitore per l'applicazione delle penali o per la rifusione di eventuali danni.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da LI.
6. Qualora per l'applicazione delle penali e la rifusione di eventuali danni derivanti dall'inosservanza del presente contratto da parte del Fornitore o per qualsiasi altra causa, l'importo della garanzia dovesse ridursi, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di LI.
7. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di cui al successivo art. 26

Articolo 17

Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Con la stipula del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne LI, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che tale copertura sarà garantita per tutta la durata del Contratto.
4. Qualora il Fornitore non possieda detta copertura o non sia in grado di provarla in qualsiasi momento, il presente Contratto potrà risolversi di diritto.
5. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza del Contratto. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare a LI le polizze successive a quelle fornite ai fini della stipula del presente Contratto entro 15

(quindici) giorni decorrenti dall'inizio del periodo di copertura. Pertanto, in caso di mancata consegna delle polizze nel termine stabilito, ovvero in caso di mancata copertura assicurativa come sopra richiesta anche di un solo giorno della durata contrattuale, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da LI ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.

Articolo 18

Livelli di servizio e Penali

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli di servizio, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione di penali il tutto come dettagliato nel Capitolato Tecnico.
2. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, ovvero nel caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, gli EP o Lombardia Informatica, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali nella misura dettagliata nello stesso.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte delle Amministrazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, le Amministrazioni potranno compensare detti crediti per l'applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi sulla cauzione in ogni caso e senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da un singolo EP raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo con diritto al risarcimento di tutti i danni.
7. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell'importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, Lombardia Informatica, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà, in

qualunque tempo, di risolvere il presente Contratto Quadro con diritto al risarcimento di tutti i danni, dandone comunicazione all'ANAC affinché questa provveda alla delibera delle sanzioni che riterrà più opportune.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 19

Divieto di cessione del Contratto

1. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, LI ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 26.

Articolo 20

Brevetti industriali, diritti d'autore e delle proprietà intellettuali

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a manlevare LI e gli EP dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa, per quanto di propria competenza.
3. Qualora venga promossa nei confronti degli EP azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, LI è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
4. Nell'ipotesi di accertamento giudiziario delle violazioni di cui al comma precedente nei confronti di LI, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
5. Si precisano qui di seguito le pattuizioni tra gli EP, LI e RL in merito alla proprietà intellettuale:
 - i. La proprietà dei software sviluppati e dei relativi codici sorgente diverrà al pagamento dello specifico corrispettivo di Regione Lombardia;

- ii. La proprietà dei programmi applicativi forniti da LI e/o i diritti di impiego degli stessi sono di Regione Lombardia.

Articolo 21

Obblighi relativi al rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare e a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga nei confronti del personale dipendente ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 21.

Articolo 22

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto Quadro si risolverà al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
 - In ogni altro caso previsto dal presente contratto.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e LI avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno, restando salvo il suo diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23

Risoluzione

1. Il Contratto Quadro potrà essere risolto in tutte le ipotesi espressamente previste dal Capitolato Tecnico oltre che nelle seguenti ipotesi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. o via pec:
- i. qualora il Fornitore non si conformi agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico e da quanto richiesto dalla documentazione di gara e in tutti le ipotesi espressamente previste dal presente contratto;
 - ii. qualora il Fornitore non esegua i servizi secondo requisiti e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché dal Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente indicate in Offerta Tecnica;
 - iii. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni in materia di subappalto;
 - iv. in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, così come definito nell'articolo 18 (Livelli di servizio e penali);
 - v. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 (Cauzione definitiva);
 - vi. qualora sia violato il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 19 (Divieto di cessione del Contratto);
 - vii. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. 20 (Brevetti industriali, diritti d'autore e delle proprietà intellettuali) o in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro LI;
 - viii. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni relative agli Obblighi relativi al rapporto di lavoro);
 - ix. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'artt. 29 e 30 (Riservatezza);
 - x. qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 31 (Codice Etico);

- xi. qualora il Fornitore non si conformi alle disposizioni di cui all'art. 32 (Trasparenza);
 - xii. in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 comma 9 - bis della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - xiii. in ogni altro caso previsto dal presente contratto;
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di LI.
 3. Il Fornitore è tenuto a mantenere lo status di "Conservatore accreditato" in conformità all'evoluzione normativa in materia per tutta la durata contrattuale. Qualora nel corso dell'esecuzione dovesse perdere tale status, il contratto sarà automaticamente risolto e lo stesso dovrà dare immediata esecuzione alle attività previste dalla fase conclusiva di cui al paragrafo 4.3.4, del Capitolato Tecnico ferma restando l'applicazione delle penali contrattualmente previste nonché l'eventuale risarcimento del maggiore danno.
 4. In caso di RTI la risoluzione automatica si verificherà solo se tutti i membri del RTI perdano lo status di Conservatore accreditato, viceversa, sussistendo i requisiti di qualificazione, gli altri soggetti conservatori accreditati partecipanti al RTI ai sensi degli artt. 48 e 106 D.lgs 50/2016 potranno subentrare nell'esecuzione delle attività svolte dai componenti che hanno perduto lo status di Conservatore entro un periodo di tempo concordato con LI non superiore a 30 giorni. In caso contrario il contratto sarà automaticamente risolto e il fornitore dovrà dare immediata esecuzione alle attività previste dalla fase conclusiva di cui al § 4.3.4 ferma restando l'applicazione delle penali contrattualmente previste nonché l'eventuale risarcimento del maggiore danno.
 5. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di risoluzione del Contratto, LI si riserva di procedere secondo quanto indicato nell'art. 25 (Scorrimiento della graduatoria).
 6. Resta inteso che LI segnalerà all'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
 7. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art. 108 D.lgs 50/2016.

Articolo 24

Recesso

1. LI ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto Quadro nelle seguenti ipotesi:



- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. ove si verifichino le ipotesi di cui all'art. 11, comma 3, del D.p.r. n. 252/1998.
2. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di LI delle prestazioni eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
3. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. La comunicazione di recesso prevederà i tempi necessari per il passaggio di consegne e per garantire la continuità del servizio.
4. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art. 109 D.lgs 50/2016.

Articolo 25

Sospensione dell'Esecuzione

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione del servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Fornitore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione, nonché lo stato di avanzamento e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,

l'esecutore può chiedere, con preavviso di 90 (novanta) giorni la risoluzione del contratto senza indennità.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla stipula del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, il Fornitore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
5. Le contestazioni al Fornitore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il Fornitore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
6. Lombardia Informatica e il RUP comunicheranno all'ANAC la sospensione contrattuale.
7. Il Fornitore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
8. Il Fornitore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 26

Referenti di Lombardia Informatica per il Contratto

1. Per la presente fornitura i referenti definiti per la gestione del contratto da parte di LI sono:
 - Responsabile Unico del procedimento (RUP);
 - Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC).

Articolo 27

Referente del Fornitore per il Contratto

1. Il Fornitore, dovrà comunicare al DEC, entro il termine di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla stipula del presente contratto, il nominativo del proprio referente Responsabile dell'esecuzione del Contratto, cui LI farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali, nonché il Responsabile Operativo.

2. Eventuali modifiche dei nominativi di cui al precedente comma dovranno essere tempestivamente comunicate alla controparte per iscritto, mediante PEC o fax.

Articolo 28

Scorrimento della graduatoria

1. In tutti i casi di risoluzione del Contratto e nei casi di recesso, LI avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che il Fornitore in questo caso è, comunque, tenuto a garantire il passaggio di consegna al nuovo Fornitore.

Articolo 29

Riservatezza

1. Ai fini del presente Contratto, per "Informazione Confidenziale" si intende ogni informazione che non sia di pubblico dominio di cui una Parte sia entrata in possesso nell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto, indipendentemente dal modo in cui sia stata acquisita o comunicata (oralmente, per iscritto, tramite mezzo elettronico o altro mezzo) e indipendentemente dal fatto che sia stata o meno espressamente identificata come "riservata" o con simili espressioni all'atto della comunicazione. Tali informazioni includono, senza alcuna limitazione, informazioni di natura tecnica, economica, finanziaria, commerciale, d'affari o amministrativa, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, modelli, nomi di potenziali fornitori, clienti o soci, accordi commerciali proposti, progetti, proiezioni di mercato, software, raccolta di codici, carte, diagrammi logici, segreti di mercato, procedimenti, formule, grafici ed altri materiali, invenzioni, documentazione, know-how, forme, tecniche, disegni e schizzi, dati.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a:
 - i) mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali e non comunicarle o divulgare a terzi (ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. ii), adottando all'uopo tutte le misure, anche fisiche e tecnologiche, di sicurezza idonee a preservarne la riservatezza;
 - ii) limitarne la divulgazione esclusivamente ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, i quali dovranno essere previamente informati circa il carattere confidenziale delle informazioni e gli obblighi di riservatezza qui previsti, fermo restando la responsabilità di

ciascuna Parte nei confronti dell'altra in caso di eventuale inadempimento degli obblighi di riservatezza contenuti nel presente articolo da parte dei suddetti soggetti;

- iii) utilizzare le Informazioni Confidenziali solo ed esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione del presente Contratto;
 - iv) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i soggetti di cui alla lettera ii);
 - v) restituire immediatamente all'altra Parte o distruggere, su richiesta, documenti contenenti le Informazioni Confidenziali;
 - vi) comunicare immediatamente all'altra Parte qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità delle Informazioni Confidenziali ai quali la Parte ricevente abbia avuto accesso.
3. Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle Informazioni Confidenziali che debbano essere divulgate o comunicate in forza di obblighi di legge o richieste legittimamente da Autorità.
 4. Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare al pubblico, né a pubblicare o fare pubblicare alcun annuncio stampa sull'esistenza o sul contenuto del presente Contratto senza il consenso scritto dell'altra Parte.
 5. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo, la Parte non inadempiente potrà rivalersi sull'altra per il risarcimento dei danni, salvo comunque il suo diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.
 6. Le Parti concordano che le previsioni di cui al presente articolo continueranno ad avere piena efficacia e validità anche dopo la cessazione del presente Contratto, a qualunque titolo o causa dovuta, per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla data di cessazione medesima.

Articolo 30

Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ad improntare i trattamenti dei dati personali, legati all'esecuzione del presente contratto, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana vigente, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine all'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un appropriato livello di sicurezza.

2. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
3. I dati sono trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto ed adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dallo stesso.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento UE 2016/679 i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti operanti per conto del Titolare del trattamento o comunque sottoposti alla sua autorità. L'elenco dei Responsabili è disponibile presso la Sede del Titolare. I dati potranno essere inoltre comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.
5. Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento per l'esecuzione del Contratto gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento, utilizzando come criterio le norme civilistiche relative alla prescrizione.
6. Il conferimento dei dati è finalizzato all'esecuzione del contratto e si informa che gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati personali. Inoltre, gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15 ss del Regolamento UE 2016/679 ovvero il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante.
7. E' possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati inviando una mail al seguente indirizzo mail rdp@lispa.it. Titolare del trattamento dei dati personali è Lombardia Informatica, con sede in Milano, Via T. Taramelli n. 26, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti inviando una lettera al seguente indirizzo Lombardia Informatica S.p.A., via Torquato Taramelli 26, 20124 Milano.
8. In ogni caso il fornitore, nel trattare i dati personali ricevuti o gestiti per conto della Committente, dovrà adottare ogni misura in linea con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ed atta a: adeguarsi alla normativa vigente, svolgendo i compiti assegnati; istituire un modulo organizzativo coerente con le disposizioni di legge; evitare danni o irregolarità prevedibili; aggiornare ed



integrare - per quanto di competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa impegnandosi a relazionarsi con l'altra parte circa le innovazioni eventualmente apportate; comunicare tempestivamente alla società eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al contratto; predisporre e tenere aggiornato il Registro dei trattamenti; garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento, furto, divulgazione o accesso non autorizzati ("Perdita") secondo le buone prassi di riferimento.

9. Il Fornitore, unitamente alla sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad accettare, sottoscrivere e rispettare la nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati che gli verrà conferita dal Titolare o dal Responsabile al fine di poter dar corso a quanto previsto nel contratto, nel rispetto degli interessati dal trattamento.
10. Il Fornitore, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, in forza del presente contratto, ha l'obbligo di eliminare con modalità sicura, dai propri archivi i dati, le informazioni, i documenti di lavoro e quant'altro sia in suo possesso in occasione dell'erogazione del servizio reso.
11. Lombardia Informatica e gli EP si riservano la facoltà di condurre controlli e verifiche ispettive volte a verificare il reale rispetto, da parte dei soggetti coinvolti nel contratto, delle regole della sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle clausole previste dal contratto.
12. Il Fornitore si impegna al rispetto di ogni prescrizione vigente, compresi i codici deontologici e al rispetto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali e delle autorizzazioni generali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
7. Il Fornitore deve garantire che il proprio personale (dipendenti e collaboratori) abbia piena consapevolezza delle problematiche relative alla privacy
8. Il Fornitore si impegna a compilare, conservare ed aggiornare periodicamente una lista degli eventuali incaricati al trattamento.
9. Il Fornitore si obbliga al rispetto delle istruzioni operative e delle linee guida definite da LI in conformità alla normativa vigente.
10. Il Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento effettuerà detto trattamento secondo le istruzioni impartite dal Titolare che vigileranno sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite.
11. I dati e le informazioni (cartacee, informatiche e telematiche, ecc.) saranno oggetto di trattamento, compiuto in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il fine previsto per il raggiungimento degli obiettivi.



12. Il Fornitore si impegna, su richiesta di LI, a partecipare ai programmi di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza aziendale eventualmente promossi.
13. Il Fornitore deve trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, nel rispetto del principio della pertinenza e non eccedenza con riguardo alle finalità perseguite
14. Il Fornitore deve garantire il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati personali
15. Il Fornitore deve trattare i dati personali per un tempo non superiore alla durata del contratto e restituire, alla cessazione dello stesso (per qualsiasi motivo), i dati eventualmente in suo possesso al Titolare o a terzo da quest'ultimo autorizzato, ovvero, su richiesta di quest'ultimi, a distruggerli;
16. Il Fornitore deve adottare, le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, adeguandole al tipo di attività, trattamenti e dati personali trattati ed assicurando, per le stesse, periodici interventi di monitoraggio, di miglioramento e controllo;
17. Il Fornitore deve nominare per iscritto gli incaricati deputati a trattare i dati personali, fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, curarne la formazione e vigilare sul loro operato, comunicando al Titolare, o a terzo da quest'ultimo autorizzato, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli incaricati nominati;
18. Il Fornitore deve comunicare a Lombardia Informatica ogni eventuale affidamento autorizzato a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali, oggetto del contratto, al fine di consentire al Titolare di procedere in tempo utile alla formalizzazione della lettera di nomina a Responsabili di tali soggetti;
19. Il Fornitore deve fornire al Titolare o a terzo da quest'ultimo autorizzato ogni collaborazione e informazione necessaria per il riscontro ad eventuali richieste degli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, del Garante Privacy, dell'Autorità Giudiziaria o altra Autorità;
20. Il Fornitore deve fornire al Titolare o a terzo da quest'ultimo autorizzato ogni collaborazione e informazione necessaria per il riscontro ad eventuali richieste degli interessati.
21. Il Fornitore deve consentire controlli e audit da parte del Titolare o da terzo da quest'ultimo autorizzato anche al fine di verificare le istruzioni impartite
22. Il Fornitore deve non diffondere o comunicare a terzi i dati personali o trasferirli, comunicarli, diffonderli o altrimenti trattarli all'estero (Paesi Ue ed extra Ue), neanche presso propri uffici o collaboratori, senza autorizzazione del Titolare.

Articolo 31

Codice Etico

1. Il Fornitore dichiara di avere preso visione, all'indirizzo <http://www.lispa.it>, nella sezione "Codice Etico", del Codice Etico adottato da LI, della parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione della medesima Società e del testo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Preso atto dei valori e dei principi espressi dai suddetti documenti, si impegna ad una condotta conforme a quanto previsto dal Codice Etico e dalla parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione della società LI.
3. Il Fornitore prende atto inoltre che l'inosservanza dei precetti di cui al Codice Etico e alla parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale LI sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
4. Qualora il Fornitore metta a disposizione di LI specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, il Fornitore stesso si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione del Codice Etico, della parte generale del Modello di Organizzazione e Gestione di LI, nonché del testo del D.Lgs. n. 231/2001, disponibili all'indirizzo <http://www.lispa.it>, nella sezione CODICE ETICO.
5. Tale documento dovrà essere tempestivamente trasmesso a LI, presso l'ufficio dell'Organismo di Vigilanza di Lombardia Informatica, Via Taramelli 26, 20124 – Milano.
6. In caso di inosservanza di tale impegno LI sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 32

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto, b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto, c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini, d) con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi

della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e) che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora venisse accertato la non conformità al vero anche di una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, LI avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del precedente articolo 22, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
3. Il fornitore si impegna a rispettare le previsioni di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e di cui al D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2009, nella formulazione tempo per tempo vigente, e in ogni caso si impegna a non conferire incarichi di alcun genere e/o a non instaurare rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di qualunque altro genere, direttamente e/o indirettamente, con i dipendenti e/o collaboratori autonomi di LI, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto esistente tra tali soggetti privati e LI, ove questi abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali e/o dirigenziali e/o apicali e/o di elevata responsabilità con LI.

Articolo 33

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e LI, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della prestazione.

Articolo 34

Oneri fiscali e spese contrattuali

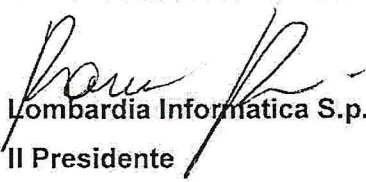
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Fornitore. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
2. Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico del Fornitore.



Articolo 38

Chiusura del contratto

1. La chiusura del contratto viene attestata formalmente con un "verbale di chiusura dell'Appalto".


Lombardia Informatica S.p.A.

Il Presidente

Francesco Ferri

(documento firmato digitalmente)

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante

Simone Braccagni

(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto Simone Braccagni (C.F. BRCSMN68C19D403K) nato a Empoli (FI) il 19/03/1968 domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di cui e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 – Oggetto; Articolo 2 - Efficacia e Durata; Articolo 3 - Obbligo di univocità del servizio; Articolo 4 - Luogo di esecuzione del Contratto; Articolo 5 -Importo massimo; Articolo 6 - Obblighi del Fornitore; Articolo 7 - Erogazione dei servizi; Articolo 8 -Fase a regime e conclusiva; Articolo 9- Gestione del Contratto Quadro; Articolo 10 - Luogo di lavoro e orari; Articolo 11 - Gestione delle risorse; Articolo 12 - Gestione della sicurezza delle informazioni; Articolo 13 - Esecuzione del servizio; Articolo 14 - Determinazione dei corrispettivi, fatturazione e pagamenti; Articolo 15 – Subappalto; Articolo 16 - Cauzione definitiva; Articolo 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 18 - Livelli di servizio e Penali; Articolo 19 - Divieto di cessione del Contratto; Articolo 20 - Brevetti industriali, diritti d'autore e delle proprietà intellettuali; Articolo 21 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro; Articolo 22 -Condizioni risolutive espresse; Articolo 23 – Risoluzione; Articolo 24 - Recesso; Articolo 25 - Sospensione dell'Esecuzione; Articolo 28 -Scorrimento della graduatoria; Articolo 29 – Riservatezza; Articolo 30 - Protezione dei dati personali; Articolo 31 -Codice Etico; Articolo 32 -Trasparenza; Articolo 33 - Foro competente; Articolo 34 -Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 38 - Chiusura del contratto.

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante

Simone Braccagni

(documento firmato digitalmente)

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

Contr. n. _____

Prot. Gen. n. _____

CIG 7850228514

CONTRATTO ESECUTIVO

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG)

TRA

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, (nel seguito per brevità anche "EP"), con sede in Milano (MI), Via Pola n. 12, C.F. 97743230159, in persona del legale rappresentante pro tempore il Direttore, Dott. Marco Onofri, nominato con DDGW n. 205 del 19.12.2018 con decorrenza dal 01/01/2019 e sino al termine della Legislatura ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. (cfr. determina ACSS n. 118/2018 di presa d'atto) e domiciliato per la sua funzione presso la sede di ACSS di via Pola n.12 in Milano;

E

RTI ARUBA Posta Elettronica Certificata S.p.A. in sigla ARUBA PEC (mandataria) – **Eos Reply S.r.l. - Gmed S.r.l.** (mandanti), costituito con atto a rogito a firma del notaio dott. Francesco Pane, notaio in Poppi, con studio in via Roma n. 218 – Ponte Poppi, Rep. N. 62.817– Racc. n. 18.225 registrato in Arezzo il 12.09.2018 al n. 9142 allegato al presente contratto, rappresentato da ARUBA PEC S.p.A. con sede in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, capitale sociale Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00 Euro) iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 01879020517, Codice Fiscale n. 01879020517 e partita IVA n. 01879020517, Numero posizione INAIL 14332584 codice Cliente INAIL n. 14332584, Numero posizione INPS 0503699855 Numero Matricola INPS 0503699855, in persona del legale rappresentante Giorgio Cecconi (C.F. CCCGRG58E22A851P) nato a Bibbiena (AR) il 22/05/1958

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico, giusti poteri allo stesso conferiti di seguito per brevità "Fornitore aggiudicatario" o "Fornitore";

PREMESSO

- che Lombardia Informatica S.p.A. ha indetto una gara a procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG) il tutto come descritto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica e negli altri atti di gara, compresi i chiarimenti inviati da Lombardia Informatica S.p.A. nel corso della procedura di gara che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
- che il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di conservazione digitale conforme alla normativa dei documenti informatici, operativo su scala regionale, destinato agli Enti Sanitari Pubblici (ES) del Sistema Sanitario Regionale Lombardo e agli Enti SIREG (Ente Regione Lombardia e suoi enti strumentali), agenti nella qualità di Enti Produttori (EP) dei documenti informatici da conservare;
- che l'insieme degli EP è costituito da: 8 Agenzie per la Tutela della Salute; 30 Aziende Socio-Sanitarie Territoriali; 2 organi regionali; 9 enti del Sistema Regionale (tra cui Lombardia Informatica stessa) il tutto come da deleghe raccolte da Lombardia Informatica;
- che il servizio comprende, oltre che la conservazione digitale a norma dei documenti di nuova produzione, anche la presa in carico di documentazione preesistente pregressa presso l'EP, sia per la documentazione archiviata e non ancora conservata, sia per la documentazione già conservata con mantenimento del valore probatorio dei documenti già acquisito con la precedente conservazione a norma;
- che il servizio descritto ricomprende anche un servizio opzionale di supporto professionale che il Fornitore è chiamato a mettere a disposizione su richiesta dell'Ente erogato a consumo, finalizzato a fornire sostegno sulle tematiche inerenti il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di gestione documentale;

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

- che il Fornitore, risultato aggiudicatario della presente procedura, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi di cui al punto che precede alle condizioni, modalità e termini così come stabiliti nel Capitolato Tecnico, nell'offerta presentata e nei documenti di gara;
- in caso di contrasto delle Offerte del Fornitore con il presente Contratto, nonché con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara, prevalgono questi ultimi. In caso di eventuali elementi migliorativi offerti dal Fornitore, questi dovranno essere resi senza alcun corrispettivo aggiuntivo a carico di Lombardia Informatica, quando richiesti.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: il Contratto Quadro e gli allegati del Contratto Quadro, nonché il piano di fabbisogno dell'Ente così come approvato e posto a base di gara.
2. Per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
3. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione (di seguito anche EP) da parte del Fornitore dei servizi di conservazione a norma dei documenti informatici. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l'aumento delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel Contratto Quadro e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l'importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.
5. Resta fermo che l'erogazione del servizio, quanto all'oggetto e al valore, avverrà nel rispetto delle delega rilasciata dall'EP a Lombardia Informatica.

Articolo 2 Efficacia e durata

1. Il presente Contratto Esecutivo ha durata pari a quella del Contratto Quadro, salvi i casi di risoluzione o recesso previsti dal Contratto Quadro.
2. Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto Quadro è facoltà dell'Ente rinnovare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro.

Articolo 3 Erogazione dei servizi

1. Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi in favore dell'Amministrazione entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico.
2. Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo il Fornitore dovrà rendere i servizi così come richiesti dal Capitolato Tecnico. Le attività di verifica sulla corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalle Amministrazioni interessate.
3. Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall'EP, con l'eventuale supporto di Lombardia Informatica.
4. Il Fornitore si obbliga, a richiesta dell'EP, ad attivare i servizi opzionali aggiuntivi.
5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà all'EP i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

6. L'EP nomina quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione, il Dott. Massimo Gerosa, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Gare Aggregate.

Articolo 4 Attivazione dei servizi

1. L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico e le attività dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel piano di attuazione il tutto come definito nella documentazione di gara.
2. L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore quale documenti, compresi anche quelli pregressi, dovranno essere presi in carico e conservati a norma.
3. Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere il subentro di un nuovo fornitore il tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico.

Articolo 5 Locali messi a disposizione dell'EP

1. L'EP, ove necessario, può mettere a disposizione del Fornitore locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
2. L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Contratto Quadro.

Articolo 6 Verifiche e collaudi

1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell'EP avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti. A tal fine

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

L'EP potrà chiedere ausilio a Lombardia Informatica, fermo restando la titolarità dell'attività in capo al primo. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

2. Previo esito positivo del collaudo della soluzione secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, resta ferma che per i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo dovranno essere accettati dall'EP.
3. I termini e le modalità del collaudo e delle verifiche sono descritti nel Capitolato Tecnico e agli stessi si rinvia.
4. In ogni caso, l'EP procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Articolo 7 Penali

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'EP e per mancato rispetto dei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Capitolato, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. L'EP è tenuto a comunicare a Lombardia Informatica tempestivamente l'applicazione delle penali.

Articolo 8 Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari offerti in gara così come specificati nell'Articolo 14 "Determinazione dei corrispettivi, fatturazione e pagamenti" del Contratto Quadro a cui si rimanda integralmente.
2. Con riferimento al pagamento dei corrispettivi maturati, a maggior specificazione e integrazione del Contratto Quadro, si specifica che questi verranno corrisposte dall'EP con pagamento bimestrale posticipato.

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

1. La fattura relativa ai corrispettivi maturati, emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità, sarà corrisposta dal EP secondo la normativa vigente e con pagamento bimestrale secondo quanto previsto dalla normativa in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate.
2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dal Contratto Quadro.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo.
4. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
5. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente da questo comunicato all'atto della stipula e intestato al Fornitore.
6. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
7. Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'EP e a Lombardia Informatica una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

Articolo 10 Garanzia per l'esatto adempimento

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, costituirà, a proprie spese, idonea garanzia in favore dell'Amministrazione nei modi e nei termini di cui all'art. 103 D.lgs 50/2016.

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

2. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
4. Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi: per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Beneficiaria.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'EP ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Articolo 11 Subappalto

1. Il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, pertanto esso non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo.

Articolo 12 Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore. In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

Articolo 13 Risoluzione, sospensione e recesso dal Contratto Esecutivo

1. Il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto, sospeso o l'EP potrà recedere dallo stesso in tutte le ipotesi previste dal Contratto Quadro.

Articolo 14 Responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 15 Oneri fiscali

1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

Articolo 16 Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è del foro di Milano.

Articolo 17 Trattamento dei dati personali

1. Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali si rimanda a quanto previsto dal Contratto Quadro.

Articolo 18 Oneri informativi

1. L'EP e il Fornitore, ognuno per quanto di loro competenza, si obbligano a informare Lombardia Informatica per tutto quanto attiene all'esecuzione del servizio affidato in applicazione del presente Contratto Esecutivo e Contratto Quadro.
2. L'EP si impegna a comunicare tempestivamente a Lombardia Informatica l'avvenuta stipula del presente Contratto Esecutivo.
3. L'EP si impegna a comunicare tempestivamente a Lombardia Informatica la chiusura del contratto, con conseguente invio del "verbale di chiusura dell'Appalto".

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

Letto, approvato e sottoscritto

Agenzia di Controllo

del Sistema Sociosanitario

Lombardo (ACSS)

Il Legale Rappresentante

Dott. Marco Onofri

(documento firmato digitalmente)

Il Fornitore

R.T.I. (RTI ARUBA Posta

Elettronica Certificata S.p.A.)

Il Legale Rappresentante

Giorgio Cecconi

(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto Giorgio Cecconi (C.F. CCCGRG58E22A851P) nato a Bibbiena (AR) il 22/05/1958 domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di cui e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 "Oggetto" - Articolo 2 "Efficacia e durata" - Articolo 3 "Erogazione dei servizi" - Articolo 4 "Attivazione dei servizi" - Articolo 5 "Locali messi a disposizione dell'EP" - Articolo 6 "Verifiche e collaudi" - Articolo 7 "Penali" - Articolo 8 "Corrispettivi" - Articolo 9 "Fatturazione e pagamenti" - Articolo 10 "Garanzia per l'esatto adempimento" - Articolo 11 "Subappalto" - Articolo 12 "Divieto di cessione del contratto" - Articolo 13 "Risoluzione, sospensione e recesso dal Contratto Esecutivo" - Articolo 14 "Responsabilità civile" - Articolo 15 "Oneri fiscali" - Articolo 16 "Foro Competente" Articolo 17 "Trattamento dei dati personali" - Articolo 18 "Oneri informativi".

Il Fornitore:

R.T.I. (RTI ARUBA Posta Elettronica Certificata S.p.A.)

Il Legale Rappresentante

Giorgio Cecconi

(documento firmato digitalmente)

Gara 6/2017/LI: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2006, per l'affidamento del servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici, operativo su scala regionale, da destinare agli Enti Sanitari Pubblici lombardi, a Regione Lombardia e agli Enti del Sistema Regionale (SIREG).

Il sottoscritto Giorgio Cecconi (C.F. CCCGRG58E22A851P) nato a Bibbiena (AR) il 22/05/1958 domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Unico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di cui e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le previsioni e prescrizioni contenute nel Contratto Quadro, nelle premesse di cui al presente Contratto Esecutivo, nonché i termini relativi al pagamento bimestrale di cui all'art. 8, comma 2 del presente Contratto Esecutivo.

Il Fornitore

R.T.I. (RTI ARUBA Posta Elettronica Certificata S.p.A.)

Il Legale Rappresentante

Giorgio Cecconi

(documento firmato digitalmente)